


Nicola Rondinone

LO SPETTRO DELL'ORGANIZZAZIONE IN FORMA D'IMPRESA NEL LIBRO DEL LAVORO



G. Giappichelli Editore

CAPITOLO 1

L'INAFFERRABILE «IMPRESA» TRA PERCORSI DOTTRINALI E NOMENCLATURA LEGISLATIVA

SOMMARIO: 1. Obiettivi dell'opera. – 2. Le interpretazioni dell'impresa. – 3. Critiche vecchie e nuove alla sistematica del Libro del Lavoro. – 4. La difesa dei concetti giuridici di imprenditore e di impresa. – 5. Spunti ermeneutici tratti dalla ricostruzione storica. – 6. La disciplina rilevante suddivisa per gruppi di norme finalisticamente omogenee. – 7. La concezione dell'impresa-organismo nel codice civile tra “faccia” pubblicistica e “faccia” privatistica.

1. *Obiettivi dell'opera.*

La presente opera rappresenta il completamento sul piano del diritto positivo di una ricerca di ampio respiro da cui è già scaturito altro volume, di contenuto eminentemente storico, incentrato sull'evoluzione del concetto di impresa attraverso il processo di codificazione e negli anni seguenti fino all'entrata in vigore della carta costituzionale.

In quel contributo, per quanto qui interessa, sono stati illustrati: da un lato, gli obiettivi più reconditi del legislatore del 1942, fra cui specialmente quello di introdurre nel codice civile la nozione di impresa come organismo economico, mutuata dall'ordinamento corporativo; dall'altro, le strategie poste in essere sin dal luglio 1941 dai giuscommercialisti più autorevoli al fine di oscurare tale nozione a favore di altre meno insidiose, precipuamente nella prospettiva di consentire agli interpreti di riedificare il diritto commerciale e gli altri diritti speciali, nonché di scolorire la pregnanza concettuale del vocabolo «impresa» in termini conferenti agli indirizzi liberisti, divenuti dominanti nel nuovo Stato repubblicano.

Nell'ultimo paragrafo della predetta monografia avevo rinvio ad altro contributo – di taglio differente – una personale proposta ricostruttiva a fini ermeneutici delle norme integranti la parte generale del Libro del Lavoro, tuttora vigenti nella loro gran parte e comunque puntellate sul piano sistematico dall'indiscusso valore trasversale dell'impresa sancito dalla codificazione. Con il

presente lavoro intendo concretizzare tale proposito. In altre opere ho invero già abbozzato la mia opinione circa l'interpretazione dei lemmi componenti la definizione di cui all'art. 2082 c.c.; ma, acciocché l'apprezzamento altrui delle letture proposte non fosse influenzato dalla condivisione di una specifica accezione della nozione di impresa, avevo evitato di prendere posizione su quest'ultima in maniera netta, cimento a cui invece non mi sottrarrò in questa sede.

Anticipo che mi avvarrò in ristretta misura della ricostruzione storica svolta nel predetto volume, ossia limitatamente alle indicazioni da essa ricavate circa: le finalità del legislatore materiale; il particolare valore da questo attribuito ad alcuni sintagmi di rado fatti oggetto di approfondimento da parte degli interpreti (ad es., «esercizio dell'impresa»); la strumentalità di alcuni assunti dottrinali tratteggiati che hanno condizionato lo studio della materia. In effetti, mi curerò di avvalorare le interpretazioni specifiche e il quadro generale che delineerò sulla base dei criteri ermeneutici ordinari, affinché il confronto con le tesi perorate dagli altri studiosi abbia a giocarsi su un terreno per così dire tradizionale. Pertanto, il contenuto del presente contributo può essere apprezzato, in positivo come in negativo, indipendentemente dalla lettura dell'altro menzionato; il che giustifica perché in qualche caso, per ragioni di completezza, ho riproposto citazioni ivi già contemplate.

Realisticamente, si può dubitare che la nuova complessiva proposta interpretativa sarà capace di incidere radicalmente sulla lettura prevalente delle singole norme in tema di impresa, ormai sedimentata a distanza di ottanta anni dall'emanazione del codice civile. Nondimeno, confido di disseminare almeno qualche germe suscettibile di sviluppo nella giurisprudenza come nella dottrina, anche considerato che le principali scuole accademiche hanno visto stemperare il legame ideale che avevano – attraverso i loro capostipiti – con la codificazione del 1942, e che appare assai lontana quella temperie che negli anni a quella successivi aveva visto porre in discussione la stessa sorte del diritto commerciale, giustificando le mosse strategiche in chiave difensiva cui si è accennato.

Un altro possibile impatto della nuova indagine riguarda il dibattito relativo all'accezione di impresa da assumere a base del nuovo diritto commerciale, i cui esiti sono suscettibili di investire anche la convenzione per cui esso coincide nel suo nucleo essenziale con il diritto privato delle imprese non agricole, visto che la stessa assume a presupposto implicito la concezione dominante dell'impresa come attività connotata dai requisiti indicati nell'art. 2082 c.c. (cui d'ora innanzi mi riferirò anche con la formula sintetica “attività imprenditoriale”). Al termine del predetto volume mi ero espresso a favore di una rivisitazione di tale convenzione non solo sul versante dei connotati della commercialità, ma anche sul versante del concetto di impresa impiegato, in termini tali da tenere conto dell'unità che caratterizza questa come fenomeno economico e da recepire selettivamente alcuni degli elementi organicistici come sociali oscurati dalla nozione dominante. È chiaro che la proposta di ripristinare un ragionato

spazio dogmatico per la concezione organicistica dell'impresa, a suo tempo infangata oltre misura dallo stigma corporativo, riceverà più forte legittimazione se risulterà confermato che tale concezione pervade il tessuto normativo del Libro del Lavoro con carattere di generalità e uniformità.

2. Le interpretazioni dell'impresa.

Lo scontato punto di partenza della nostra riflessione è che nel codice civile vigente manca una definizione normativa dell'impresa, il che ha indotto gli studiosi a foggiarne molteplici di natura interpretativa o stipulativa, nel tentativo di risolvere quello che è stato definito come un vero e proprio “rompicapo”¹.

L'unico dato sostanzialmente incontrovertito è che la collocazione dell'art. 2082 c.c. nell'ambito del Titolo II del Libro V del codice, e specificamente nella Sez. I, *Dell'imprenditore*, del Capo I, *Dell'impresa in generale*, sembra indicare che il legislatore abbia inteso far desumere il concetto di impresa da quello di imprenditore².

Come già accennato, nel menzionato volume storico è emerso che, giovandosi delle teorizzazioni di Lorenzo Mossa e dell'elaborazione svolta della dottrina corporativa³, il legislatore materiale intendeva impiegare nel tessuto normativo – pur senza poterla concludare a chiare lettere per le ragioni ivi ricostruite – la concezione dell'impresa come organizzazione (di norma) corrispondente a un organismo economico⁴.

¹ Così, G. AULETTA, *L'impresa dal codice di commercio del 1882 al codice civile del 1942*, in *Cento anni dal codice di commercio*, Milano, 1984, 84. Che l'impresa rappresentasse una realtà economica molto difficile da tradurre in termini giuridici, lo osservava già E. FECHNER, *Das wirtschaftliche Unternehmen in der Rechtswissenschaft*, in AA.VV., *Antrittsvorlesungen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn a Rh.*, a cura di K.F. Chudoba, Heft 7, Scheur, Bonn, 1942, 1 ss.

² Cfr., per tutti, G. OPPO, *L'impresa come fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 112; V. BUONOCORE, *L'impresa*, in *Tratt. Buonocore*, I, 2.1, Torino, 2002, 48. Esplicito che nella presente monografia, per rendere meglio la “progressione delle idee”, citerò tendenzialmente i contributi dei vari autori in ordine cronologico e con riferimento alla prima edizione dell'opera in cui hanno espresso l'opinione menzionata.

³ Per rinf. rinvio a N. RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” dell'unificazione dei codici*, Torino, 2020, spec. 41 s., 71 ss. Anche C. VIVANTE, *Un nuovo raggruppamento degli atti obiettivi di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1919, I, 169; ID., *Tratt. di dir. comm.*⁵, I, Milano, 1929, 100, aveva perorato l'opzione di attribuire rilevanza giuridica alla nozione economica di impresa quale “organismo economico che raccoglie e pone in opera sistematicamente i fattori necessari per ottenere un prodotto destinato allo scambio”.

⁴ Fra le definizioni più significative formulate da soggetti vicini al mondo corporativo: S. BONDUÀ, *In margine al nuovo Libro del Lavoro. Norme corporative – Rapporti di lavoro in seno all'impresa, Norme corporative*, in *Dir. lav.*, 1941, I, 432: “L'impresa è l'organizzazione (informa-

Nella stessa sede ho esaminato analiticamente le posizioni assunte dalla dottrina in materia di impresa dal luglio 1941 – mese in cui entrò in vigore il Libro del Lavoro – al dicembre 1947, e ho la presunzione di avere dimostrato che la concezione organicistica, anche per le sue implicazioni di ordine politico, già in quel periodo ebbe a essere “rovesciata” o comunque posta all’angolo grazie all’affermarsi di interpretazioni sostanzialmente sostitutive o integrative del dato normativo.

Poiché qui interessa ripercorrere le opinioni espresse successivamente senza indugiare in un’analoga ricognizione analitica, bensì limitandosi a evidenziarne alcuni tratti caratterizzanti, importa innanzi tutto rilevare che i principali filoni di pensiero manifestatisi nella fase storica appena menzionata hanno trovato alimento e sviluppo sino ai giorni nostri senza registrare significativi mutamenti⁵.

In effetti, il sistema di norme correlate all’impresa (artt. 2082 ss. c.c.), quale “corpo estraneo” al patrimonio culturale del filone maggioritario della nostra giusprivatistica, ha continuato a formare oggetto di letture evolutive se non manipolative, per un verso giustificate dalla volontà di riadattarlo al nuovo quadro istituzionale, per l’altro favorite da una innegabile opacità del lessico legislativo e dalle difficoltà incontrate nell’individuazione del modello teorico che ne era alla base⁶.

ta ai principi dell’ordinamento corporativo) degli elementi atti alla produzione, allo scambio di beni o di servizi, concentrati in un soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita professionalmente l’attività economica, assumendone il rischio”; A. DE MARSANICH, *L’impresa nel nuovo codice civile*, in *L’assistenza sociale*, 1941, n. 2, 123 ss.: l’impresa può essere definita “come l’unione del lavoro e della proprietà dei mezzi produttivi riassunti nel termine di capitale, con lo scopo di produrre beni economici di uso e di interesse collettivo”; A. PUTZOLU, *L’impresa agraria nel codice civile fascista*, in *Riv. dir. agr.*, 1942, I, 198 s., 208 ss.: l’impresa “designa l’organismo di produzione nella totalità dei suoi elementi sia subbiettivi (o di lavoro) che obbiettivi (o patrimoniali) operante sotto l’impulso e la responsabilità dell’imprenditore”; G. ZANOBINI, *Corso di diritto corporativo*⁶, Milano, 1942, 29 s.: “L’impresa può dirsi l’unità elementare della produzione, risultante dalla organizzazione delle persone e dei mezzi materiali impiegati in un determinato processo produttivo”.

⁵Rassegne pressoché complete delle molteplici tesi elaborate dalla dottrina sull’impresa risalgono agli anni ’70: cfr. V. PANUCCIO, *Teoria giuridica dell’impresa*, Milano, 1974, 53 ss.; C. STOLFI, *L’atto di preposizione. Contributo alla teoria dell’impresa*, Milano, 1974, 25 ss., 95, la quale constatava “come la tendenza a considerare l’impresa in una prospettiva essenzialmente dinamica sia soprattutto rappresentata dai commercialisti, mentre la tendenza opposta, quella di considerare l’impresa come entità oggettiva, sia essenzialmente propria dei civilisti”.

⁶Tale orientamento, giustificato dall’obiettivo di sterilizzare “l’impronta corporativa del codice”, secondo G. TERRANOVA, *L’impresa nel sistema del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 43 ss., avrebbe avuto dei meriti nel senso di determinare un “ammodernamento del sistema”, ma anche dei costi, “lasciando aperte sul tappeto una serie di questioni di non poco momento”. Rileva una significativa tendenza degli interpreti, nella materia dell’impresa, ad adattare la fattispecie alla disciplina, G. MARASÀ, *L’imprenditore*, in *Comm. Schlesinger*, artt. 2082-2083, Milano, 2021, 107 ss., 228 ss.

In questi ottanta anni di vigenza del codice civile il dibattito sulla teoria dell'impresa si è acceso a fasi alterne, non di rado scontando, specialmente sui temi specifici a prevalente carattere esegetico su cui si è per lo più incentrato, il dominio di alcuni autorevoli maestri, specialmente fra gli studiosi di diritto commerciale⁷.

Il confronto fra gli interpreti ha mostrato in compenso un respiro interdisciplinare sulle tematiche più generali, alcune influenzate da cambiamenti di ordine politico-istituzionale – ad es., rapporti con l'art. 41 Cost., ascesa e decadenza dell'impresa pubblica, nuovi valori dell'impresa portati dall'ordinamento europeo specie nell'ambito della concorrenza – altre contrassegnate da un persistente scontro ideologico – ad es., impresa liberalista vs. impresa sottoposta a programmazione, rafforzamento dei diritti dei lavoratori, crescita e salvataggio della grande impresa⁸.

In ogni modo, per quanto qui più rileva, la messa a punto dei concetti-cardine caratterizzanti il Libro del Lavoro non ha mai raggiunto un soddisfacente grado di condivisione. Questo esito è stato non poco favorito dalla circostanza che, pur risultando trasversalmente l'impresa al centro di molti fra i settori di diritto positivo riordinati nel codice civile e nelle leggi collegate (i.e., diritto commerciale, del lavoro, agrario, pubblico dell'economia, fallimentare), è sempre stata dominante la tesi – stabilmente enunciata da Alberto Asquini nelle sue opere a illustrazione dei contenuti del Libro V⁹ – secondo cui il legislatore materiale non fosse stato accurato nel coordinare la terminologia tecnica e in specie che il concetto di «impresa» fosse polisenso, ossia non fosse stato impiegato con un significato uniforme all'interno del codice civile¹⁰.

⁷ Osserva acutamente G. COTTINO, *L'impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 5 ss., 15 ss., che un limite di quell'insigne studioso che fu Walter Bigiavi, quasi a contraltare del rigore logico del suo pensiero, fosse rinvenibile nell'aver questi – con riferimento ai suoi contributi in materia di impresa – amato “forse troppo le sue creature; le circondò di una rete protettiva che non ammetteva repliche e non poteva non scoraggiare gli studiosi più giovani dall'avventurarsi nella minacciosa *no man's land* di una messa in discussione del suo pensiero”.

⁸ Cfr., senza pretesa di esaustività, F. GALGANO, *Le istituzioni dell'economia capitalistica*, Bologna, 1974; G. ROSSI, *Riforma dell'impresa o riforma dello Stato?*, in *Riv. soc.*, 1976, 469 ss.; G. MINERVINI, *L'evoluzione del concetto di impresa (spunti per una ricerca)*, *ibidem*, 496 ss.; V. BUONOCORE, *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata*, in *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, a cura del medesimo, Napoli, 2006, 3 ss.

⁹ Un chiaro riconoscimento dell'influenza manifestata sulla dottrina successiva soprattutto dal più importante articolo in materia di A. ASQUINI, *Profili dell'impresa* (in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, 1 ss.), è svolto da P.G. JAEGER, *La nozione di impresa dal codice civile allo statuto*, Milano, 1985, 14 ss.; e v. anche A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Milano, 1990, 2; G.C.M. RIVOLTA, *Gli atti d'impresa*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, I, 108, nota 6; V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 3, nota 2.

¹⁰ Concordano sulla plurivocità di significati del termine «impresa», *ex multis*: M. GHIRON,

La fortuna di tale tesi si deve anche al fatto che la sua affermazione ha lasciato agli studiosi ampi spazi per potere ricostruire i connotati della nozione di impresa in termini conferenti al loro settore disciplinare. E anzi, persino nell'ambito di ciascun settore, l'elasticità semantica del termine ha consentito di accogliere "fattispecie di diverso perimetro", man mano commisurate ai nuovi valori socio-politici¹¹.

Il concetto di impresa ha registrato insomma un progressivo e sempre più marcato fenomeno di frammentazione, commentato negativamente da un'auto-revole dottrina¹², la quale è addirittura giunta a sostenere che il paradigma dell'impresa dovesse essere ricostruito al di fuori delle categorie codicistiche, non in funzione del soggetto centro di imputazione delle regole, bensì in funzione dell'attività oggettivamente considerata¹³.

In questo quadro fortemente segmentato, e venendo a trattare innanzi tutto delle interpretazioni di diritto positivo proposte dalla dottrina commercialistica, come già accennato secondo la maggioranza di questa i dati normativi con-

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda, Torino, s.d. ma 1951, 7 s., 143 s., che pure predilige la nozione di impresa come organizzazione di lavoro, ovvero come "gruppo lavorativo"; R. BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Padova, 1960, 157 s.; G. MINERVINI, *L'imprenditore. Fattispecie e statuti*, Napoli, 1966, 5 s.; C. STOLFI, *L'atto di preposizione*, cit., 29; V. COLUSI, *Capacità e impresa*, I, *L'impresa individuale*, Milano, 1974, 5; G.C.M. RIVOLTA, *Gli atti d'impresa*, cit., 107, per cui in particolare impresa e attività sono termini "vicendevolmente usati"; M. NOTARI, *Nozioni e categorie di imprese*, in AA.VV., *Diritto delle imprese [Manuale breve]*, Milano, 2012, 29, 32, per cui, a prescindere dall'avvento di altre accezioni ad opera delle leggi speciali, nel codice civile l'impresa non assume una rilevanza giuridica unitaria, essendo presi in considerazione e regolati solo i suoi diversi "profili", ciascuno dei quali non esaustivo del fenomeno economico nel suo complesso.

¹¹ Come ben rileva G. TERRANOVA, *L'impresa*, cit., 5, la polivalenza semantica del vocabolo impresa ha concorso decisamente al processo di adeguamento della correlativa nozione codicistica, nata in un contesto autoritario, al nuovo assetto politico, smussandone "gli angoli più aguzzi sotto il profilo ideologico".

¹² Cfr. P. FERRO-LUZZI, *L'impresa*, in AA.VV., *L'impresa*, Milano, 1985, 14 s.: a "più di quarant'anni dalla emanazione del codice civile, che certamente volle porre l'impresa al centro del sistema del diritto commerciale, ancora non vi è alcuna concordia tra gli studiosi né su quale sia nei suoi esatti connotati il fenomeno economico al quale il legislatore fa riferimento parlando di impresa, né su quale sia la sua più precisa rilevanza in termini giuridici"; ID., *Riflessioni sulla riforma*, I: *La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 674, ove si annota che la fattispecie impresa sarebbe stata "uccisa in fasce" e comunque a lungo "ignorata, trascurata, distorta".

¹³ La nota proposta di P. FERRO-LUZZI, *I contratti associativi*, Milano, 1971, ha riscosso apprezzamenti specialmente in una prospettiva di rielaborazione delle basi del diritto commerciale (B. LIBONATI, *La categoria del diritto commerciale*, in *Riv. soc.*, 2002, 1 ss.; C. ANGELICI, *La lex mercatoria e il problema dei codici di commercio*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 372 ss.), ma è stata ritenuta dai più troppo slegata dal diritto positivo (v., per tutti, P. SPADA, *Una rivoluzione copernicana (quasi una recensione tardiva ai Contratti associativi di Paolo Ferro-Luzzi)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 143 ss.).

ducono a inferire che l'«impresa», avuto riguardo al significato principale che assume il vocabolo nel codice civile – ossia quando non vale a designare l'imprenditore o l'azienda – rappresenta puramente una nozione di sintesi, coincidendo con quell'attività la quale presenti i requisiti indicati nell'art. 2082 c.c. (compresa la connotazione professionale) o, se si preferisce, con l'attività dell'imprenditore¹⁴.

Corollario abituale, ma non scontato, di questa interpretazione è che l'impresa deve considerarsi nozione meno importante, sul piano sistematico come della disciplina applicabile, delle nozioni di imprenditore e di azienda¹⁵: insomma, è quella dell'«imprenditore» la vera fattispecie, al più affiancata, quale altra fattispecie di una certa rilevanza, dall'«azienda» come definita nell'art. 2555 c.c.¹⁶.

Per un filone di pensiero minoritario l'impresa individua invece un separato concetto economico e giuridico che, pur nella pluralità dei profili oggetto di attenzione da parte del legislatore – il quale detta regole conferenti a ciascuno di essi – presenta comunque una cifra unitaria e globale, risultante dalla sintesi di «organizzazione» e «attività», funzionalmente interdipendenti, e corrispon-

¹⁴ Cfr., fra gli altri: G. FANELLI, *Introduzione alla teoria giuridica dell'impresa*, Milano, 1950, 79 ss.; M. CASANOVA, *Le imprese commerciali*, Torino, 1955, 88 ss.; A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*², Napoli, 1959, 23 ss., 41 ss.; R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 165 ss., spec. 172; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e diritto dell'impresa*³, Milano, 1962, 146 ss., 257 ss., 363 ss., 375 ss.; W. BIGIAVI, *La difesa dell'imprenditore occulto*, Padova, 1962, 157 ss.; G. MINERVINI, *L'imprenditore*, cit., 9 ss.; G. SANTINI, *Le teorie sull'impresa (civilisti e laburisti a confronto)*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, 421; V. PANUCCIO, *Teoria*, cit., 81 ss., 116 ss., 189 s.; C. STOLFI, *L'atto di preposizione*, cit., 39 ss.; F. GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, in *L'impresa, Tratt. Galgano*, II, Padova, 1978, 5 ss.; A. DE MARTINI, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1983, 96, 110; G. AULETTA, «Attività», in *Enc. dir.*, III, Milano, 1984, 982 ss.; P.G. JAEGER, *La nozione*, cit., 36; M. NIGRO, *Le imprese commerciali e le imprese soggette a registrazione*, in *Tratt. Rescigno*, 15, I, Torino, 1986, 1247 s., nota 1 (ma v. *infra*, nota 18); F. FERRARA JR-F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*⁴, Milano, 1987, 32; G.C.M. RIVOLTA, *La teoria giuridica dell'impresa e gli studi di Giorgio Oppo*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 209, 212, 216; ID., *Gli atti d'impresa*, cit., 107 s.

¹⁵ Cfr. T. ASCARELLI, *Corso*, cit., 129 ss., per cui in tale direzione ha inciso anche la circostanza che l'art. 41 Cost. ha segnato il chiaro abbandono della concezione funzionale dell'impresa; G. RAGUSA MAGGIORE, *Il registro delle imprese*², in *Comm. Schlesinger*, artt. 2188-2202, Milano, 1996, *sub* art. 2195, 168. Che l'imprenditore sia "l'incontrastato protagonista della materia" del diritto commerciale, lo afferma pure V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 49, che però nel successivo ID., «*Impresa (diritto privato)*», in *Enc. dir., Annali*, I, Milano, 2007, 767, eleva a tale rango l'impresa. È rimasta isolata la tesi di R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 112 ss., 149 ss., per cui in realtà l'art. 2082 c.c. non detterebbe la definizione dell'imprenditore, bensì quella di imprenditore commerciale, vero baricentro del sistema.

¹⁶ Rivendicano la centralità (anche) dell'«azienda», specialmente M. ROTONDI, *Diritto industriale*⁴, Milano, 1942, 29 s. (che peraltro attribuisce alla nozione connotati più estesi di quelli risultanti dalla definizione accolta nel codice civile); F. FERRARA JR, *Teoria giuridica dell'azienda*, Firenze, 1945, 79.

dente a un “comportamento commissivo” giuridicamente rilevante. L'impresa sarebbe a tale guisa la nozione principale in funzione della quale sarebbe stata dettata la definizione di imprenditore, e dunque sarebbe la prima a integrare la vera fattispecie di riferimento della disciplina dettata nel codice civile, mentre la qualifica di imprenditore opererebbe nella “sfera dell'effetto”, rappresentando solo l'ordinario termine soggettivo di imputazione di tale disciplina (fatto salvo che difetti una persona e allora il centro di imputazione sarebbe il patrimonio imprenditoriale)¹⁷.

A prescindere dalla questione della gerarchia fra i concetti in parola, secondo un'altra corrente di opinione minoritaria, invero per lo più alimentata da prese di posizione episodiche oppure sminuite da concorrenti se non prevalenti riferimenti alla tesi maggioritaria, l'impresa designa ancora diversamente, nel suo significato principale, l'«organizzazione» funzionale all'esercizio dell'attività dell'imprenditore¹⁸.

¹⁷ Cfr. G. OPPO, *Realtà giuridica globale dell'impresa nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 601; ID., *L'impresa come fattispecie*, cit., 110 ss., 113; ID., «*Impresa e imprenditore. I) Diritto commerciale*», in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, 1 s.; conf. G.C.M. RIVOLTA, *La teoria*, cit., 215 s. e nota 43; ID., *Gli atti d'impresa*, cit., 108; P. MASI, *Articolazioni dell'iniziativa economica e unità dell'imputazione giuridica*, Napoli, 1985, 79 s.; ID., *Tipologia e articolazioni dell'iniziativa economica*, in AA.VV., *Giornate di studio in ricordo di Giorgio Oppo: «uomo, persona e diritto»*, Atti dei convegni dei lincei, Roma, 6-8 maggio 2010, Roma, 2013, 189 ss.; G. SCOGNAMIGLIO, *Tutela del socio e ragioni dell'impresa nel pensiero di Giorgio Oppo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, I, 1 ss. In senso critico P.G. JAEGER, *La nozione*, cit., 45 ss.; per una controreplica P. SPADA, *L'incognita «impresa» dal codice allo statuto, nel libro di Pier Giusto Jaeger*, in *Giur. comm.*, 1985, I, 754 s., secondo cui l'aspirazione sistematica di ricondurre i pur diversi profili dell'impresa a una “realtà giuridica globale” è “metodologicamente legittima”; ID., «*Impresa*», in *Dig., Disc. priv., Sez. comm.*, VII, Torino, 1992, 37 s., 40 s.; e v. anche ID., *L'impresa 200 anni fa*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, 2385 s. Degrada la rilevanza del termine imprenditore a centro di imputazione della fattispecie impresa pure M. NIGRO, *Le imprese commerciali*, cit., 1287. Sminuisce in buona misura la rilevanza della disputa V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 58 ss., 218, per cui comunque non può confutarsi la centralità dell'impresa in una “codificazione che pretenda di essere moderna”.

¹⁸ Cfr. A. DE GREGORIO, *Corso di diritto commerciale. Imprenditori-società*⁷, Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1973 (rist.), 17, ove qualifica l'impresa come l'“organizzazione di un'attività produttiva o di scambio col rischio del risultato di tale organizzazione”; V. AFFERNI, *Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore*, Milano, 1973, 67, per cui nel codice l'impresa rileva “come organizzazione svolta in funzione della produzione di beni o di servizi”, anche se in altri brani, e anzi prevalentemente, si riferisce all'impresa come attività imprenditoriale (277, 302 s.); M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, in *Tratt. Vassalli*, X, 1, Torino, 1974, 23, secondo il quale l'impresa designa l'“organizzazione dei fattori della produzione per lo scambio”, anche se più oltre aderisce alla tesi dell'impresa come attività (67); A. GAMBINO, *Fondamenti di diritto commerciale*, I, *Impresa e società di persone*², Torino, 2007, 16 s., 20, 35, per cui, oltre all'impresa come attività, nel codice ha rilevanza pure l'impresa come organizzazione produttiva, in conformità alla concezione corporativa all'epoca dominante. Pur mostrando di condividere la tesi dominante, si esprime per una rivalutazione della centralità dell'organizzazione

Su questo presupposto di base vengono poi elaborate varie sottotesi che “colorano” maggiormente la rilevanza dell’organizzazione quale sedimento dell’impresa.

A un primo livello si colloca la qualificazione dell’impresa come organismo economico che in prospettiva funzionale merita una distinta considerazione da parte del legislatore specialmente quale soggetto protagonista delle dinamiche di mercato. Si tratta peraltro di una caratterizzazione normalmente svolta in via descrittiva del fenomeno economico-sociale, non accompagnata dalla chiara affermazione che essa sia acclarata dal dato normativo¹⁹.

Riferimenti al fatto che l’architettura del Libro del Lavoro fosse stata costruita principalmente sulla nozione di impresa come organismo produttivo – salvo ritenere questa non conferente alla piccola impresa e insuscettibile di essere classificata come “istituzione” – sono invero ricorrenti nelle opere di Giuseppe Ferri, che pure ad altri fini valorizza anche la nozione dominante di impresa come attività imprenditoriale²⁰.

Non stupisce quindi che la concezione organicistica avesse influenzato l’impostazione dello “Statuto dell’impresa” elaborato agli inizi degli anni ’80 dalla Commissione Ferri, che – riferiva il suo Presidente – non assumeva “come punto di riferimento l’imprenditore e cioè il soggetto”, bensì “l’organizzazione produttiva, l’organismo economico”: “momento essenziale della disciplina è appunto l’organismo economico produttivo, come entità autonoma e autonomamen-

nella nozione giuridica di impresa (a fianco dell’attività), M. NIGRO, *Imprese commerciali*, cit., 1293 ss., che vi distingue il momento dinamico della programmazione e il momento statico della struttura concretizzata per l’esercizio dell’attività, su cui sarebbe stata costruita la particolare categoria delle imprese soggette a registrazione.

¹⁹ Cfr. P. VERRUCOLI, *Enti pubblici e imprese*, in *Nuova riv. dir. comm.*, 1951, I, 232 ss.; M. GHIDINI, *Lineamenti del diritto dell’impresa*², Milano, 1978, 77, il quale si riferisce all’impresa come a un “organismo produttivo di fondamentale importanza sociale”, che “deve venir salvaguardato e difeso in quanto costituisce l’unico strumento di produzione di ricchezza (effettiva), lo strumento fondamentale di occupazione e di distribuzione della ricchezza, nonché un centro di propulsione del progresso, anche culturale, della società”; G. COTTINO, *Le società di persone* (con la coll. di G. Garesio), Bologna, 2019, 8 s., nota 11, ove ricorda che l’impresa si colloca ancora “al centro dell’ordinamento capitalistico (...) nella sua veste di organismo destinato alla produzione e scambio di beni o di servizi, cardine propulsivo dell’economia di mercato”.

²⁰ Cfr. (oltre agli scritti più risalenti ricordati in N. RONDINONE, *Impresa*, cit., 629 s.) G. FERRI, *Manuale di diritto commerciale*², Torino, 1965, 35 ss.; ID., *Delle imprese soggette a registrazione*², in *Comm. Scialoja-Branca*, artt. 2188-2246, Bologna-Roma, 1968, sub art. 2195, 46, sub art. 2202, 87 s.; ID., «*Imprenditore commerciale e impresa soggetta a registrazione*», in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, s.d. ma 1989, 1, 4, 8. Più netta la posizione di G. FERRI JR, *Brevi osservazioni in tema di impresa e società*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 541, 545, per cui dal sistema del codice (e in specie dagli artt. 2086 e 2195, cpv., c.c.) emerge che l’impresa non sarebbe ricostruibile quale attività, bensì quale “fenomeno produttivo oggettivamente considerato”, anzi soggetto economico “che agisce nel mercato come operatore autonomo”, connotazione confermata in diversi indici normativi del diritto dell’Unione europea.

te operante”; “si soggettivizza l'impresa e si fa dell'impresa come tale, e cioè come organismo economico, il destinatario di norme”; le persone “sono destinatari di norme in quanto ad essi fa capo l'organismo produttivo al quale afferisce la disciplina”²¹.

A un secondo, più ambizioso, livello, l'impresa viene elevata al rango di “istituzione” includente beni e persone accomunate dal perseguimento di un interesse comune superiore – diverso dall'interesse personale dell'imprenditore e suscettibile di prevalere su quello – e potenziale destinataria di un proprio ordinamento giuridico, pur senza ascendere di massima a una soggettività separata²².

La concezione istituzionale dell'impresa, ancora apprezzata da diversi studiosi negli anni a ridosso della codificazione, a partire dagli anni '50 ha registrato un sempre più marcato declino. La “rimozione” si deve senza dubbio in misura preminente al deprecato ruolo che tale concezione aveva avuto in termini funzionali al progetto del regime fascista di comporre i conflitti di classe sotto l'usbergo dell'autorità dello Stato, e alla correlata censura teorica per cui difetta una effettiva comunione di interessi fra imprenditore e lavoratori se non altro con riferimento alla parte fissa del salario²³. Ma ha concorso anche la progressiva affermazione fra gli interpreti dell'opzione tecnico-politica di valorizzare prevalentemente gli indirizzi privatistico-liberisti della Costituzione repubblicana, sì da giungere a sostenersi recisamente che, al di fuori della sfera dei

²¹ In questi termini, G. FERRI, in AA.VV., *Lo statuto dell'impresa. Atti del convegno promosso dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale*, Milano, 1986, 18, sull'ovvio presupposto che la concezione dell'impresa come organismo non fosse già recepita *de jure condito*. Sostiene parimenti che al centro del nuovo diritto commerciale debba essere posta l'impresa-organismo, sintesi di attività e organizzazione, secondo una concezione unitaria a suo avviso non accolta nel codice civile del 1942, ove l'impresa gli pare smembrata nelle sue componenti, soggettiva (l'imprenditore) e oggettiva (l'azienda), limitandosi a contrassegnare l'attività dell'imprenditore, F. CORSI, *Lezioni di diritto dell'impresa*, Milano, 1992, V s., 18 s., 22.

²² Cfr. L. MOSSA, *Tratt. del nuovo dir. comm.*, I, *Il Libro del Lavoro. L'impresa corporativa*, Milano, 1942, 165 ss.; P. GRECO, *Profilo dell'impresa economica nel nuovo codice civile*, in *Giorn. econ. e annali econ.*, 1942, nn. 5-6 (mag.-giu.), 205 ss., nn. 7-8 (lug.-ago.), 337 ss. Il principale teorico di questa concezione nella dottrina commercialistica del dopoguerra è rimasto P. GRECO, *Corso di diritto commerciale. Impresa – Azienda*, Milano, 1948, 45 ss., 84 ss.; ma misurate parole di apprezzamento si riscontrano anche in: V. SALANDRA, *Manuale di diritto commerciale*, I, Bologna, 1946, 23; W. BIGIARI, *La “piccola impresa”*, Milano, 1947, 105 ss.; G. FANELLI, *Introduzione*, cit., 123 ss., per cui la concezione funzionale dell'impresa si attaglia specialmente all'ordinaria impresa commerciale, la cui disciplina è preordinata alla tutela dei terzi e al perseguimento di interessi generali connessi al regolare funzionamento dei mercati (come conferma l'apparato sanzionatorio penalistico), trascendendo gli interessi privati dell'imprenditore; M. GHIRON, *L'imprenditore*, cit., 8 ss.; R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 178 ss.; A. DE GREGORIO, *Corso*⁷, cit., 46 ss. In tempi a noi più prossimi, sulle dichiarate orme di Mossa, v. A. MAZZONI, *L'impresa tra diritto ed economia*, in *Riv. soc.*, 2008, 654.

²³ Cfr., *ex multis*, P. SPADA, *Diritto commerciale*, I, *Parte generale*, Padova, 2004, 26 ss.; A. DONATI, *I valori della codificazione civile*, Padova, 2009, 136 ss.

rapporti di lavoro, l'imprenditore è l'unico "portatore dell'interesse e del rischio dell'impresa"²⁴.

Ulteriormente, si è ben osservato che la concezione dell'impresa in parola, venuta in auge nel ventennio fra le due guerre mondiali – pur essendo quella che vi conferisce i più marcati contenuti di valore – non ha attecchito fra la maggioranza dei privatisti italiani (anche) "perché totalmente estranea alla tradizione romanistica e all'individualismo giuridico borghese"²⁵.

La concezione istituzionale dell'impresa ha nondimeno ancora contribuito ad alimentare – nel nostro paese invero senza esiti significativi – il dibattito sulla partecipazione dei lavoratori e di altri *stakeholders* alla gestione e/o al controllo delle imprese (societarie medio-grandi)²⁶; ed è stata a volte chiamata in causa da singoli autori nella cornice teorica del diritto delle società di capitali ai fini della risoluzione di specifici problemi applicativi avverso la prevalente concezione contrattualistica, a puntello di una contrapposizione tradizionale in ambito societario²⁷, che si è poi in buona sostanza riproposta sotto

²⁴ In tal senso, G. SANTINI, *Le teorie*, cit., 414 ss., per cui, oltretutto, nel fenomeno societario non "pare possibile fondere la comunità di lavoro e la comunità del capitale raggruppante i soci in un unico organismo". Una netta contrarietà alla teoria istituzionale è espressa pure da: G. MINERVINI, *Contro la "funzionalizzazione" dell'impresa privata*, in *Riv. dir. civ.*, 1958, I, 618 s., 632; T. ASCARELLI, *Corso*, cit., 369 ss.; V. PANUCCIO, *Teoria*, cit., 67 ss.; P.G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, 1964, 149 ss.; A. DE MARTINI, *Corso*, cit., 109; F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna-Roma, 1982, 26 s.; G. COTTINO, *Contrattualismo e istituzionalismo (Variazioni sul tema da uno spunto di Giorgio Oppò)*, in *Riv. soc.*, 2005, 693 ss., che vi ascrive una funzione di legittimazione del modello capitalistico (per una posizione più problematica v. però G. COTTINO-G. BONFANTE, *L'imprenditore*, in *Tratt. Cottino*, I, Padova, 2001, 716 ss.).

²⁵ Così, P. GROSSI, *Itinerari dell'impresa*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), Milano, 2000, II, 999, 1028 ss.

²⁶ Per rinvio a F. VELLA, *L'impresa e il lavoro: vecchi e nuovi paradigmi della partecipazione*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 1120 ss.; L. SACCONI-F. DENOZZA-A. STABILINI, *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'eguale cittadinanza nel governo dell'impresa: una proposta*, in *EconomEtica*, n. 75, August 2019, 1 ss.

²⁷ Cfr., tra gli altri, P.G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, I, 795 ss.; A. CAPRARA, *Impresa pubblica e società a partecipazione pubblica*, Napoli, 2017, 8 s., 21. Il dibattito si è riaperto con la riforma del diritto delle società di capitali, ritenuta orientata a favore della prima concezione (almeno nei termini di un "istituzionalismo debole") se non altro con riguardo alla s.p.a.: P. SPADA, *C'era una volta la società*, in *Riv. not.*, 2004, 1; M. LIBERTINI, *Scelte fondamentali di politica legislativa e indicazioni di principio nella riforma del diritto societario del 2003. Appunti per un corso di diritto commerciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2008, 200, 206, 232 ss.; C. ANGELICI, *La società per azioni*, I, *Principi e problemi*, Milano, 2012, 432 ss. (e v. già ID., *Introduzione alla riforma delle società di capitali*, in *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da P. Abbadesse-G.B. Portale, Torino, 2006, 1, 3), per cui la categoria della società come organizzazione ha come referente sistematico proprio l'impresa. Per marcare le differenze rispetto alla precedente esperienza alcuni preferiscono parlare di "neoinstituzionalismo", preordinato non alla tutela dell'impresa in sé bensì alla tutela dell'efficienza della organizzazione societaria: P. MONTALENTI, *La nuova società per azioni*, in AA.VV., *La società per azioni*, in *Tratt. Cottino*, IV, 1, Padova, 2010, 1, 17.

le spoglie delle note teoriche della *corporate social responsibility* e dello *shareholder value*²⁸.

La teoria dell'impresa ha invero registrato contributi di pregio da parte di studiosi di altri settori del diritto positivo in cui il concetto gioca un ruolo sistematico, ma i tratti generali del dibattito come sopra ricostruiti non hanno conosciuto significative variazioni, anche perché la più parte degli studiosi di quei settori ha sempre implicitamente riconosciuto che la ricostruzione dei lineamenti delle fattispecie generali del Libro V rimane compito precipuo dei cultori del diritto commerciale.

Questi ultimi hanno del resto riproposto le stesse tesi anche nell'ambito del diritto fallimentare, ove, dopo la breve discussione seguita all'entrata in vigore del codice civile in merito al quesito se soggetto delle procedure concorsuali fosse l'imprenditore o l'impresa – di cui ho dato conto nel volume storico – non mi pare si siano registrati contributi realmente originali per quanto concerne l'elaborazione di tali nozioni. Come noto, l'ordinamento concorsuale ha conosciuto soprattutto negli ultimi vent'anni una notevole evoluzione, determinata prima da leggi speciali e novelle al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, poi dall'avvento del “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza” di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (d'ora innanzi “C.c.i.i.”), a sua volta fatto oggetto di diverse modifiche prima dell'entrata in vigore. Sennonché, puntualmente, le letture svolte dagli studiosi della materia in punto di individuazione dei soggetti sottoposti ai vari istituti sono risultate influenzate dalle opinioni dagli stessi condivise a livello di teoria generale dell'impresa²⁹.

Ad esempio, pur a fronte di elementi normativi nuovi come la normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese o la novella disciplina dell'esercizio provvisorio nel fallimento, si è riproposta in sostanza la “vecchia” contrapposizione fra impresa come attività e impresa come organizzazione (v. *infra* 4, § 10; 5, § 9). E mi permetto di pronosticare eguale fenomeno relativamente ai prossimi commenti sulle disposizioni del C.c.i.i., i cui compilatori del resto appaiono avere voluto solo estendere l'accesso ad alcuni degli istituti in esso conglobati (cfr. § 6), rinviando implicitamente, per il perimetro delle fattispecie pertinenti, alle concezioni di impresa e imprenditore (finanche commerciale o agricolo) delineate nel codice civile, fatta salva la definizione di “impresa minore” di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), peraltro ripresa dall'ultima versione dell'art. 1, cpv., l. fall.

Fra gli studiosi dell'impresa pubblica, predomina la tesi per cui l'impresa pubblica rientra pienamente nel paradigma dell'impresa codicistica, salvo con-

²⁸ Sulla continuità storica fra queste linee di pensiero, cfr., per tutti, M. LIBERTINI, *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 618.

²⁹ Per la compiuta dimostrazione di questo assunto debbo rinviare a N. RONDINONE, *Il mito della conservazione dell'impresa in crisi e le ragioni della commercialità*, Milano, 2012, 48 ss., 139 ss.

tribuire a chiarirne alcuni elementi identificativi, *in primis* l'economicità. In coerenza con questa lettura, la maggioranza della dottrina pubblicistica è rimasta tendenzialmente estranea al dibattito sui connotati dell'impresa in generale e ha attribuito alla stessa categoria dell'impresa pubblica una rilevanza prettamente classificatoria³⁰.

Fanno eccezione alcuni autori che si esprimono a favore della concezione istituzionale dell'impresa³¹, e soprattutto coloro che rivendicano all'impresa pubblica una collocazione sistematica e normativa autonoma rispetto al fenomeno descritto nell'art. 2082 c.c., sul presupposto che essa presenti caratteri di specificità e singolarità (anche sul fronte del requisito dell'economicità), quale strumento tipico di realizzazione degli interessi collettivi ovvero delle finalità della Pubblica Amministrazione³².

Fra gli agraristi, più che altro ha predominato la preoccupazione di difendere il rango di impresa in senso tecnico dell'impresa agraria³³. Ad essa si correla una maggiore propensione ad accogliere – beninteso anche qui a fianco della concezione dell'impresa come attività imprenditoriale – la concezione dell'impresa come organizzazione funzionale all'attività dell'imprenditore (v. *infra*, cap. 2, § 4, e cap. 3, §§ 1-2), che nel volume storico avevamo già visto caratterizzare i primi commenti sull'impresa agricola come modellata nella codificazione.

Fra i civilisti, a parte alcuni importanti studi sul rapporto fra proprietà e impresa, si segnalano sporadici apprezzamenti della concezione istituzionale dell'impresa³⁴, e soprattutto la riproposizione da parte di Francesco Santoro-Pas-

³⁰ Cfr., per tutti, M.S. GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1995, 180, nota 1; I. DEMURO, *Impresa pubblica*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, a cura di N. Abriani, Milano, 2011, 494 ss.

³¹ V., in particolare, V. OTTAVIANO, «*Impresa pubblica*», in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 669 ss.

³² A suffragio di questa tesi A. CAPRARA, *Impresa pubblica*, cit., 2 ss., 28 ss., 34 ss., 38, 110 ss., 120, 363 ss., 368, osserva che già prima del codice del 1942 l'impresa pubblica era regolata prevalentemente nella legislazione speciale e per tale motivo – oltre che per il fatto che la stessa disciplina generale dell'impresa è stata impostata su base pubblicistica – non ha ricevuto grande attenzione normativa nel codice, ma con i Trattati europei ha preso corpo una nuova fase, in cui l'affermazione di una legislazione speciale di doppio livello, europea e domestica, ha determinato un rimodellamento concettuale dell'istituto.

³³ V., per tutti, A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 351 ss., a confutazione della tesi per cui, fatta eccezione per l'impresa agricola industrializzata, *de jure condito* andrebbe negata la qualifica di impresa in senso tecnico alle altre forme di esercizio dell'agricoltura, formulata *in primis* da G. FERRI, *L'impresa agraria è impresa in senso tecnico?*, in *Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario*, a cura di S. Orlando Cascio, Palermo, 19-23 ottobre 1952, Milano, 1954, 394 ss. (e perpetuata in altre opere dell'A. e di studiosi afferenti alla sua scuola di pensiero: v. *infra*, cap. 3, note 4-5).

³⁴ Cfr. F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*⁹, I, Milano, 1957, 338; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*², in *Tratt. Vassalli*, XV, 2, Torino, 1960, 244, il quale richiama a supporto particolarmente l'art. 1330 c.c.; ID., *Il lavoro nell'impresa agricola*, in *Studi giuridici in onore di Filippo Vassalli*, Torino, 1960, I, 184.

sarelli della tesi già espressa subito dopo l'entrata in vigore del codice civile, per cui, alla luce dei dati del diritto positivo – quelli sopravvissuti alla caduta delle istituzioni corporative – l'impresa rappresenta la proiezione nell'ordinamento giuridico dell'organismo economico, che, se anche non assurge al rango di soggetto personificato, risulta pur sempre un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dotato di una sorta di “soggettività parziale”³⁵.

Naturalmente non può mancare di menzionarsi anche la tesi di Rosario Nicolò secondo cui l'imprenditore vanta a titolo originario – con l'avvio dell'attività economica – un “diritto di impresa” sull'azienda, che ha quale contenuto fondamentale il potere di gestire quest'ultima³⁶. Essa è stata energicamente avversata dalla maggior parte dei commercialisti³⁷, ma ha anche riscosso apprezzamenti e suggerito sviluppi³⁸.

Fra i giuslavoristi, si è manifestato a fasi alterne qualche riflusso della concezione “istituzionalistica” dell'impresa come comunità di lavoro, tuttora puntellata dai riferimenti all'interesse e alle esigenze dell'impresa negli artt. 2103, 2104, 2105, 2109 c.c.³⁹.

Nondimeno, secondo un orientamento consolidatosi negli anni '60 – favorito dal fatto che la legislazione sui rapporti di lavoro si è sviluppata al di fuori del codice civile con caratteri di indipendenza rispetto alle definizioni contemplate nel Libro V – anche in ambito giuslavoristico si reputa in prevalenza che l'impresa individui puramente l'attività dell'imprenditore e, correlativamente, che sia improprio qualificare i lavoratori come “collaboratori” del medesimo⁴⁰.

³⁵ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Soggettività dell'impresa*, in *Impresa e società. Scritti in memoria di A. Graziani*, Napoli, 1968, V, 1771 s.

³⁶ R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 177 ss.; ID., *Il trasferimento di impresa nella sistematica delle leggi di nazionalizzazione*, *ivi*, 1969, I, 273 ss.

³⁷ Cfr. G. AULETTA, *Impresa e azienda*, in *Temi nap.*, 1958, III, 23 ss.; G. FERRI, *Manuale*², cit., 33 s.; G. MINERVINI, *L'imprenditore*, 135 ss.; G. SANTINI, *Le teorie*, cit., 422 ss.; V. PANUCIO, *Teoria*, cit., 78 ss.; v. anche, fra i giuslavoristi, M.F. RABAGLIETTI, *L'impresa nel nuovo diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1975, 1 ss.

³⁸ Fra i civilisti, cfr. P. RESCIGNO, *Per una strada sulla proprietà*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, I, 61 ss.; S. RODOTÀ, *Rapporti privati e leggi di nazionalizzazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, 96 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *Rosario Nicolò e il diritto di impresa*, *ivi*, 2008, I, 847 ss.; tra i commercialisti, M. TANZI, *Godimento del bene produttivo e impresa*, Milano, 1998, 75 ss., 80 ss.; F. MARTORANO, *L'azienda*, in *Tratt. Buonocore*, I, 3, Torino, 2010, 36 ss.

³⁹ Cfr., variamente, M.F. RABAGLIETTI, *Introduzione alla teoria del lavoro dell'impresa*, Milano, 1956, 39 ss.; G. SUPPIEJ, *I limiti del potere direttivo dell'imprenditore*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 491 ss.; C. LEGA, *La comunità di lavoro nell'impresa*, Milano, 1963, spec. 61 s.; F. PESCHIERA, *Il regolamento di impresa. L'istituto e i suoi presupposti*, Milano, 1965, 99 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*²², Napoli, 1969, 151, nota 81; A. CESSARI, *Fedeltà, lavoro, impresa*, Milano, 1969; G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*⁴, I, Milano, 1971, 142 ss.

⁴⁰ Cfr., *ex multis*, L. MANCINI, *La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro*, Milano,

Per quanto concerne in specifico le disposizioni codicistiche pocanzi citate, la corrente di pensiero maggioritaria interpreta la nozione di «interesse dell'impresa» cui esse si riferiscono non come evocatrice di un interesse comune o collettivo, bensì in termini puramente soggettivi, equiparandola in sostanza all'interesse dell'imprenditore al coordinamento delle attività dei lavoratori in conformità alle più efficienti regole tecnico-organizzative, preordinate in ultima analisi a tutelare gli interessi individuali di tutti i soggetti implicati nell'impresa⁴¹.

3. *Critiche vecchie e nuove alla sistematica del Libro del Lavoro.*

Ho sopra rappresentato che obiettivo primario di questo nuovo contributo è verificare se la concezione organicistica dell'impresa sia più conferente ai dati normativi della tesi maggioritaria che riconduce l'impresa all'attività imprenditoriale. Occorre tuttavia chiedersi preliminarmente quale valore possano avere i risultati dell'indagine programmata alla luce delle censure da più parti rivolte all'architettura del Libro del Lavoro e alla vetustà dei suoi concetti cardine – ossia, oltre all'impresa, l'imprenditore e l'azienda – anche avuto riguardo alla residua rilevanza di tali categorie ai fini della riaffermazione dell'autonomia del diritto commerciale, questione che è tornata ad essere intensamente dibattuta in tempi recenti⁴².

Seguendo un ordine espositivo tendenzialmente cronologico, in effetti sin dall'inizio, e poi a più riprese, sono state formulate critiche di ordine generale circa l'eccessivo geometrismo perseguito dal legislatore del 1942 o in merito ad alcune “forzature” che caratterizzerebbero l'assetto sistematico del Libro V⁴³.

1957, 120 ss.; L. MENGONI, *Contratto e rapporto di lavoro nella recente dottrina italiana*, in *Riv. soc.*, 1965, 680 ss.; F. MAZZIOTTI, *Contenuto ed effetti del contratto di lavoro*, Napoli, 1974, 1 ss.; R. FLAMMIA, *L'impresa nel nuovo diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1974, 3 ss.; D. SCAGLIOLA, *In tema di impresa e lavoro*, Milano, 1978, spec. 35.

⁴¹ Per questa lettura, v. soprattutto G. GIUGNI, *Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro*, Napoli, 1963, 317, per cui la nozione in parola era già stata utilizzata nel senso predicato in alcuni contratti collettivi pre-codicistici; L. MENGONI, *Contratto*, cit., 683 ss.; M. PERSIANI, *Contratto di lavoro e organizzazione*, Padova, 1966, 80, nota 175, 266; R. CORRADO, *La nozione unitaria del contratto di lavoro*, Torino, 1956, 80 ss.; M. MARAZZA, *Saggio sull'organizzazione del lavoro*, Padova, 2002, 9.

⁴² Si è pure posto all'indice da G. TERRANOVA, *L'impresa*, cit., 1, che le incertezze ermeneutiche sopra segnalate hanno reso difficile all'interprete la risoluzione di problemi applicativi centrali nella materia, tra i quali, ad es., l'individuazione del momento dell'acquisto della qualità di imprenditore. Ma non può farsi carico ai *conditores* di non avere potuto impedire la varietà di opinioni manifestatesi in materia, favorite anche dai particolari eventi seguiti ai lavori della codificazione. D'altronde, che una soluzione puntuale possa essere raggiunta anche in relazione al tema pocanzi toccato, sulla base di una complessiva rielaborazione dei dati normativi, lo vedremo *infra* (nel cap. 4, § 5).

⁴³ Cfr., fra gli altri, G. FANELLI, *Introduzione*, cit., 9, 13; R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 152 ss.,

Più radicalmente, come noto, un'autorevole corrente dottrinale ha posto in dubbio che il concetto di «impresa» potesse effettivamente essere esteso alla piccola impresa⁴⁴, oltre che – come già accennato – all'impresa agricola⁴⁵.

Anche se tali tesi sono state respinte dalla corrente di pensiero maggioritaria, non sono pochi, fra gli autori aderenti a quest'ultima, che, in differenti momenti storici, hanno in ogni modo censurato la carenza di significativi contenuti positivi della disciplina generale dell'«impresa» e dell'«imprenditore», come anche delle discipline speciali relative alla piccola impresa e all'impresa agricola⁴⁶.

Persino per quanto concerne lo statuto dell'imprenditore commerciale, secondo alcuni, il rapporto con la fattispecie correlativa avrebbe mostrato la corda sin dall'inizio, risultando tale statuto troppo “fallimentocentrico”⁴⁷. In effetti, la componente di maggiore importanza dello stesso è sempre stata rappresentata dalla soggezione al fallimento e agli altri istituti contemplati nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e questo spiega perché la maggior parte degli studi sull'imprenditore commerciale si sia concentrata sull'individuazione dei connotati di questo quale presupposto soggettivo dell'accesso alle procedure concorsuali (“in senso forte”, preciseremmo oggi)⁴⁸.

per cui, come già accennato, l'artificiosità del sistema tracciato potrebbe essere superata mediante la ricostruzione alternativa per la quale l'art. 2082 c.c. definisce in realtà l'imprenditore commerciale; G. MINERVINI, *L'imprenditore*, cit., 33, 46 s.; P. FERRO-LUZZI, *Alla ricerca del piccolo imprenditore*, in *Giur. comm.*, 1980, I, 41; P. SPADA, *L'incognita “impresa”*, cit., 754; M. NIGRO, *Le imprese commerciali*, cit., 1248; C. ANGELICI, *Diritto commerciale*², I, Roma-Bari, 2008, 29; G. MARASÀ, *L'imprenditore*, cit., spec. 96 ss., 191 ss., 226 ss., per cui nel tessuto normativo sarebbero rinvenibili diversi casi di incoerenza tra fattispecie e disciplina, a prescindere dagli adattamenti proposti dagli interpreti.

⁴⁴ In tal senso, G. FERRI, (fra l'altro in) *Manuale*², 39 ss., 45 ss.; conf. P. FERRO-LUZZI, *Alla ricerca*, cit., 40 s., 46 ss.; ID., *L'impresa*, cit., 26 ss.; S. GATTI, «Piccola impresa», in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 762; e v. anche T. RAVÀ, *La nozione giuridica di impresa*, Milano, 1949, 4 s., 35 ss., 61; M. GHIDINI, *Disciplina giuridica dell'impresa*, Milano, 1950, 87, 113, 147; R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 120 ss., 170 ss.

⁴⁵ Agli studiosi afferenti alla scuola di pensiero di Giuseppe Ferri (v. *supra*, nota 33), si devono aggiungere: T. RAVÀ, *La nozione*, cit., 51 ss., 61, 76 ss.; M. GHIDINI, *Disciplina*, cit., 58, 86 ss., 149; R. BRACCO, *L'impresa*, cit., 148, 270 ss.

⁴⁶ Cfr., tra gli altri, F. SANTORO-PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1942, I, 384; G. AULETTA, *L'impresa*, cit., 84 s.; P.G. JAEGER, *La nozione*, cit., 37; P. FERRO-LUZZI, *L'impresa*, cit., 28; M. BIN, *Impresa artigiana*, in *Contr. e imp.*, 1986, 257; P. SPADA, «Impresa», cit., 38 s.

⁴⁷ Cfr., *ex multis*, R. WEIGMANN, *L'impresa nel codice civile del 1942*, in *Cinquanta sfumature di impresa*, a cura di G. Olivieri-G. Presti, in *AGE*, n. 1/2014, 20; P. MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, *ibidem*, 47.

⁴⁸ Annota puntualmente G. TERRANOVA, *L'impresa*, 10 s.: “le teorie dell'impresa più direttamente fondate sul diritto positivo, mentre continuano ad avere l'ambizione (almeno sul piano formale) di costituire l'asse portante dell'intero diritto commerciale, all'atto pratico si sono ri-

L'apprezzamento dell'impresa, ma anche dell'imprenditore, come concetto centrale del codice civile e più ampiamente come archetipo legislativo è, inoltre, progressivamente declinato a causa di alcune novità legislative intervenute a partire dagli anni '70.

In primo luogo, specialmente su impulso del diritto comunitario, il nostro ordinamento ha registrato il progressivo moltiplicarsi di segmenti normativi esterni al codice, correlati a fattispecie di impresa differenti da quella codicistica e preordinate alla tutela di valori diversi da quelli per cui essa era stata originariamente foggata⁴⁹.

Il fenomeno della moltiplicazione delle nozioni di impresa nelle leggi speciali ha subito un'ulteriore accentuazione a partire degli anni '90⁵⁰. Ha altresì assunto sempre più rilevanza la c.d. nozione comunitaria di impresa, che, sebbene non abbia carattere unitario – atteso che le definizioni riscontrabili in diversi provvedimenti comunitari e nelle decisioni della Commissione e della Corte di Giustizia non coincidono fra loro – per opinione consolidata, in ogni modo, non annovera il requisito dell'organizzazione⁵¹.

In secondo luogo, a svalutare ancor di più il valore delle categorie codicistiche, è sopravvenuto un differente fenomeno, di sostanziale sgretolamento dello

dotte ad essere, in molti casi, un semplice capitolo – il primo, se si vuole, collocato in separata sede – del diritto fallimentare”.

⁴⁹ Cfr. G. BONFANTE, *Commento all'art. 2082 c.c.*, in *Comm. Gabrielli*, artt. 2060-2098, a cura di O. Cagnasso-A. Vallebona, Torino, 2012, 136 s.; P. MONTALENTI, *Dall'impresa*, cit., 47, 50; E.R. DESANA, *L'impresa fra tradizione e innovazione*, Torino, 2018, 87 ss.; G. MARASÀ, *L'imprenditore*, cit., 33 ss., 274 ss., 329 ss., 344 ss.

⁵⁰ Basti menzionare, in via esemplificativa: la l. 10 ottobre 1990, n. 287, c.d. legge antitrust; il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sul pagamento delle obbligazioni commerciali; il Codice del Consumo; molteplici norme in ambito giuslavoristico; la disciplina dell'impresa sociale nel d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, rivisitata nel d.lgs. n. 112/2017, e affiancata dal Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017; la successione di disposizioni relative alle reti di imprese; lo “statuto dell'impresa” di cui alla l. 11 novembre 2011, n. 180, imperniato sulle categorie delle micro imprese, delle piccole imprese e delle medie imprese secondo le linee direttrici di cui alla Raccomandazione 2003/361/UE; altre normative di agevolazione o di esenzione da oneri od obblighi per specifiche tipologie di piccole imprese o microimprese (su cui v. L. GIANI, *La rilevanza delle microimprese*, in *AGE*, n. 1/2014, 118 ss.).

⁵¹ Cfr., tra gli altri, V. AFFERNI, *La nozione d'impresa comunitaria*, in *L'impresa, Tratt. Galgano*, II, Padova, 1978, 129 ss.; A. GRISOLI, *L'impresa comunitaria*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989; G. GUIZZI, *Il concetto di impresa tra diritto comunitario, legge antitrust e codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, I, 277 ss.; A. FRIGNANI-M. WÄELBROECK, *Disciplina della concorrenza nella CEE*, Torino, 1996, 31 ss. (“si può definire l'impresa come un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, attraverso la quale viene esercitata un'attività economica, a titolo non gratuito, in modo duraturo ed indipendente”); V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 528; A. MAZZONI, *La nozione di impresa nel diritto antitrust*, in *20 anni di antitrust*, a cura di C. Rabitti Bedogni-P. Barucci, Torino, 2010, 495 ss.; F. GHEZZI-G. OLIVIERI, *Diritto antitrust*, Torino, 2013, 85 ss.

stesso comparto edificato nel Titolo II del Libro del Lavoro. In effetti, la disciplina correlata all'impresa o a sue sottospecie nella diretta sfera applicativa del codice e delle leggi a esso storicamente collegate – fra cui primariamente la legge fallimentare – già intaccata dalla caduta dell'ordinamento corporativo, ha perso altri pezzi o subito estensioni incongruenti con la sua sistematica originaria⁵².

Ancora sul piano interno al codice civile, la fattispecie dell'impresa come (prevalentemente) desunta dall'art. 2082 c.c. non appare rappresentare più un unitario parametro di riferimento al di fuori del Libro del Lavoro, non essendovi ad esempio del tutto congruenti l'impresa coniugale e l'impresa familiare di cui agli artt. 177 e 230-*bis* c.c., la nuova configurazione binaria delle imprese cooperative, e finanche la normativa sui gruppi modellata negli artt. 2497 ss. c.c.

Considerando complessivamente questi elementi, a partire dai primi anni del terzo millennio un numero crescente di studiosi si è indotto a prendere atto della perdita di centralità delle antiche categorie codicistiche, e a cercare di spostare la base fondante del diritto commerciale su un concetto di impresa più moderno e poliedrico, per lo più coniugato con il mercato dei consumi, nei rinnovati termini di un “diritto privato dell'impresa e/o del mercato”⁵³.

⁵² Anche qui in via esemplificativa e diacronica: ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall. come modificato con la riforma del 2006-2007, la nozione di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 c.c. ha perso ogni rilevanza ai fini dell'esenzione dal fallimento; con la l. 27 gennaio 2012, n. 3, sono state introdotte procedure concorsuali per i debitori (anche imprenditori) non fallibili; la fattispecie dell'imprenditore agricolo si è dilatata (con la riformulazione dell'art. 2135 c.c., ma anche ad opera di svariate leggi speciali); l'area di operatività del registro delle imprese è stata estesa (sia pure con non poche disarmonie di ordine sistematico) oltre l'ambito originario tratteggiato negli artt. 2195 ss. c.c.: cfr. P. MONTALENTI, *Dall'impresa*, cit., 45 ss.; L. STANGHELLINI, *La piccola impresa, ovvero “in memoria del piccolo imprenditore”*, in AGE, n. 1/2014, 116 s.; E.R. DESANA, *L'impresa*, cit., XII, 299; G. MARASÀ, *L'imprenditore*, cit., 203 ss., 350 ss., 368 ss. Non va infine tralasciato il C.c.i.i., che ha ridisegnato i requisiti di accesso ai vari istituti attinenti alla crisi dell'impresa, oltre ad avere introdotto l'art. 2086, cpv., c.c.

⁵³ Cfr., senza pretesa di esaustività, G. OPPO, *Le ragioni del diritto: il diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 1995, I, 507 ss.; A. MAZZONI, *Le fonti del diritto commerciale tra memorie storiche e scenari futuri*, in *Riv. soc.*, 2001, 881; ID., *L'impresa tra diritto ed economia*, cit., 661 ss., secondo cui allo statuto formale dell'impresa recato dal codice del 1942 si è sostituito nel tempo uno “statuto materiale delle imprese” quale “insieme normativo a geometria variabile”; B. LIBONATI, *La categoria del diritto commerciale*, cit., 18 s.; L. BUTTARO, *L'autonomia del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2002, I, 430 s.; V. BUONOCORE, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006, 266 ss.; C. ANGELICI, *Introduzione*, cit., 23 s.; G. PALMIERI, *Le grandi riforme del diritto dell'impresa nell'Italia contemporanea*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, I, 256 s., 262; P. MONTALENTI, *Il diritto commerciale dalla separazione dei codici alla globalizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 389 s.; ID., *Dall'impresa*, cit., 47 ss.; M. LIBERTINI, *Diritto civile e commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in *Orizz. dir. comm.*, n. 3/2015, 35, 40 ss.; ID., *Apunti sull'autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 37 ss.; G.B. PORTALE, *Il diritto privato dell'impresa tra “fusioni” e “scissioni” dei codici*, *ivi*, 2018, I, 1 ss.; ID., *Dal codice civile del 1942 alle (ri)codificazioni: la ricerca di un nuovo diritto commerciale*, *ivi*, 2019, I, 79 ss.

Alcuni fra coloro che ancora perseguono la prospettiva di una rifondazione del diritto commerciale hanno quindi preso posizione nel senso di ritenere necessario un intervento del legislatore preordinato a una revisione della sua parte generale⁵⁴.

In tale prospettiva, si è specialmente osservato, se si volesse ancora fare impiego dei concetti generali di impresa e di imprenditore, si dovrebbe riutilizzare il c.d. “metodo dell’economia”, ossia valorizzare all’uopo le attuali nozioni economiche, piuttosto che non quelle, che si assumono ormai superate e formalistiche, prese a riferimento nel codice civile⁵⁵.

Meno radicalmente, ma qui in un’ottica pure *de jure condito*, si è anche proposto di adattare all’odierna realtà economico-sociale i concetti-cardine del Libro V – reputati di massima ancora attuali, ma un po’ logorati dall’età – in concreto integrando i requisiti indicati nell’art. 2082 c.c. mediante l’impiego del c.d. metodo tipologico⁵⁶; e chi ha fatto applicazione di tale metodo ha in specie ritenuto di dedurre, quali profili non compresi nella definizione codicistica, la “programmazione” e l’“orientamento all’innovazione”⁵⁷.

Addirittura, sia pure a titolo di “provocazione ermeneutica”, si è giunti ad auspicare la sostituzione del concetto di impresa con la nozione di “attività economica”, connotata dal fatto di concretare una “produzione di beni e servizi (...) con carattere di non occasionalità”. Si sostiene infatti che solo tale più lata fattispecie, dai “confini tipologicamente flessibili”, potrebbe oggi ricomporre a unità il sistema, fermo restando che quest’ultimo non è più caratterizzato da uno statuto unitario, bensì da tanti statuti singolari quante sono le tipo-

⁵⁴ In questi termini, dopo avere osservato che del «tradizionale edificio codicistico (...) non resta pietra su pietra», EDITORIALE [G. OLIVIERI-G. PRESTI], *Cinquanta sfumature di impresa*, a cura dei medesimi, in *AGE*, n. 1/2014, 4 s.

⁵⁵ In tal senso, A. MAZZONI, *L’impresa*, cit., 662. Appuntano che il concetto di imprenditore espresso nell’art. 2082 c.c. “sembra ormai la colonna di un monumento lentamente ricoperto dal mare”, M. MONTANARI-E. PEDERZINI, *L’imprenditore e il mercato*³, Torino, 2020, 3, 5.

⁵⁶ Si pronuncia a favore di questa opzione, M. VENTORUZZO, *Richiamo e difesa delle radici istituzionali dell’impresa nel codice civile italiano*, in *Gli imprenditori*, a cura di L. Paolazzi-M. Sylos Labini-F. Traù, Venezia, 2016, 98 ss., 121.

⁵⁷ Secondo D. GALLETI, *La ripartizione del rischio di insolvenza*, Bologna, 2006, 157 ss., spec. 170, la programmazione è un requisito implicito dell’impresa, discendente dai caratteri dell’economicità e della professionalità, ma merita un autonomo apprezzamento (*contra*, P. SPADA, *Diritto commerciale*, cit., 59): lo spunto è ripreso da A. CAPRARA, *Appunti per una riflessione sull’impresa alla luce dell’attuale contesto sistematico*, in *I Battelli del Reno*, 23 dicembre 2014, cit., 25, 28, secondo cui la “programmabilità”, in uno con l’“orientamento all’innovazione”, potrebbero essere considerati nuovi elementi qualificanti dell’impresa, quale “fattispecie aperta ed elastica” appunto riconfigurata sulla base del metodo tipologico e alla luce della legislazione speciale; e v. anche L. DI VIA, *L’impresa*, in *Tratt. dir. priv. eur.*, a cura di N. Lipari, II, Padova, 2003, 54 ss.; M. GALLETI, *L’imprenditore*, in R. TOMMASINI-M. GALLETI, *Statuto dell’imprenditore e azienda*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Notar.*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2009, 14.

logie di attività economiche individuate come rilevanti dal legislatore (ad es., attività commerciale, attività mutualistica prevalente, attività economica con finalità sociali, etc.)⁵⁸.

Altri infine, pur mostrando di apprezzare quest'ultima proposta, cercano di armonizzarla con il quadro normativo attuale, perorando l'opzione di seconda senza più esitazioni la formula dell'"impresa a geometria variabile", sì da ammettere tante figure di impresa (accomunate dall'esercizio dell'attività economica, ma) ciascuna connotata dagli ulteriori elementi postulati dalle specifiche discipline dettate dal legislatore, il quale di volta in volta contempera gli interessi in gioco in ragione di specifici obiettivi⁵⁹.

4. La difesa dei concetti giuridici di imprenditore e di impresa.

A confutazione o perlomeno a temperamento delle critiche e degli orientamenti revisionisti appena illustrati, altri studiosi, cui idealmente mi unisco, svolgono diversi ordini di osservazioni.

In primo luogo, si sottolinea che una teoria generale dell'impresa – quale quella preparata dal pensiero scientifico antecedente al 1942 – è storicamente ineludibile e va quindi mantenuta, nonostante la caduta dell'ordinamento corporativo che ne aveva costituito il piedistallo occasionale⁶⁰. E a ben vedere gli stessi autori che cercano di fondare il nuovo diritto commerciale sull'architettura concettuale dell'impresa – sia pure modernizzata – mostrano di condividere tale assunto.

In secondo luogo, nonostante lo spiccato grado di decodificazione che caratterizza ormai il nostro ordinamento, è difficile negare che i concetti codicistici di «impresa» e di «imprenditore» conservino tuttora una discreta rilevanza operativa, sul fronte della disciplina generale come delle discipline speciali, ad es., ai fini dell'applicazione delle norme sulla circolazione dell'azienda, sulla concorrenza sleale e sui segni distintivi, nonché dello statuto dell'impresa commerciale⁶¹; il che, unitamente alla *sedes materiae*, sorregge la diffusa valutazio-

⁵⁸ È la proposta di P. MONTALENTI, *Dall'impresa*, cit., 46 s., 51 s., cui pare aderire G.B. PORTALE, *Dal codice*, cit., 93, che, insoddisfatto dei tentativi di far corrispondere l'odierno diritto commerciale al "diritto privato dell'impresa" o al "diritto privato del mercato", anche alla luce della varietà dei modi di intendere le categorie dell'impresa e del mercato, stima quale "soluzione più accettabile (...) quella di parlare oggi, più semplicemente, di un «diritto privato dell'attività economica»".

⁵⁹ In tal senso, E.R. DESANA, *L'impresa*, cit., 301 s., seguita da G. BONFANTE, *Commento all'art. 2082*, cit., 138.

⁶⁰ V. specialmente G. FANELLI, *Introduzione*, cit., 3 ss.

⁶¹ Rileva che a delimitare e razionalizzare il campo operativo (di larga parte) del diritto commerciale è ancora l'impresa del codice civile, "pensata come attività organizzata, come iniziativa che imprime un ordine in divenire a mezzi reali e personali funzionale alla produzione di beni e

ne che essi mantengono un valore sistematico quale parametro di riferimento (se non altro) suppletivo nell'ambito delle normative privatistiche sui rapporti economici⁶².

In terzo luogo, per quanto concerne il perimetro delle fattispecie in considerazione, è francamente controvertibile che le stesse, a suo tempo senza dubbio foggiate sulla base del c.d. “metodo dell'economia”, non siano più aderenti al dato economico⁶³.

In quest'ottica, ancora oggi vi è chi commenta positivamente la scelta del legislatore del 1942 – non seguita negli altri ordinamenti europei – di elevare l'impresa a centro normativo del Libro del Lavoro del codice civile (e asse portante del diritto commerciale) quale unico vero lascito positivo del passato regime, favorito dalla neutralità delle norme correlative, dipendente appunto dall'aderenza al dato economico⁶⁴.

Anche la definizione di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. – si annota – avrebbe “retto bene la prova del tempo”, poiché essa rappresenta adeguatamente un fenomeno economico che non si attegga in maniera granché diversa da quello già emerso cento anni fa⁶⁵.

In effetti, le nozioni economiche di impresa e di imprenditore non paiono essere effettivamente mutate, nel senso di presentare contorni effettivamente differenti da quelli messi a fuoco da economisti e giuristi nella prima metà del

servizi”, P. SPADA, «Ricommercializzare» o «legittimare» il diritto commerciale. Cenni conclusivi, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 96.

⁶² Cfr., tra gli altri, R. FRANCESCHELLI, *Imprese e imprenditori*, Milano, 1964, 235 ss.; T. ASCARELLI, *Corso*, cit., 129 ss.; G. MINERVINI, *L'imprenditore*, cit., 29 ss., 138 ss.; G. MARASÀ, *L'imprenditore*, cit., 345.

⁶³ Sull'impiego di tale metodo da parte dei *conditores* rinvio a N. RONDINONE, *Impresa*, cit., 2 s., nota 3, ove riff., cui *adde* M. GHIDINI, *Disciplina*, cit., 1 ss.; F. GALGANO, *Le teorie dell'impresa*, cit., 6; P.G. JAEGER, *La nozione*, cit., 11 s.; M. GALLETTI, *L'imprenditore*, cit., 19; M. MONTANARI-E. PEDERZINI, *L'imprenditore*, cit., 2; *contra*, E. GLIOZZI, *L'imprenditore commerciale*, Bologna, 1998, 45 ss.

⁶⁴ In questi termini, V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 1 ss.; ID., *Impresa (diritto privato)*, cit., 761 s., per cui tale scelta “ha costituito la tranquilla base per l'ordinato sviluppo delle nuove problematiche che l'evoluzione della società e dell'economia hanno nel frattempo generato”.

⁶⁵ Così ancora V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 14; e v. già il precedente ID., «*Imprenditore (dir. priv.)*», in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, 584, ove si annotava che l'art. 2082 c.c. aveva compiuto il sessantesimo anno di età “in invidiabili condizioni di salute” (a differenza dell'art. 2083 c.c.). Afferma che la formula recata dall'art. 2082 c.c. “risponde ancora, in modo generalmente soddisfacente, alle esigenze attuali, nonostante le grandi trasformazioni avvenute nel mondo produttivo”, G. GALLONI, *Dell'impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja-Branca*, artt. 2135-2139, Bologna-Roma, 2003, 43. Rilevano che, “se la definizione codicistica di imprenditore fosse del tutto inadeguata rispetto alla c.d. natura delle cose, essa non avrebbe potuto giungere inalterata fino ai giorni nostri in base al principio di vivantina memoria secondo cui il diritto commerciale si legittima solo e se rappresenta concetti conformi alla realtà”, G. COTTINO-G. BONFANTE, *L'imprenditore*, cit., 413, nota 9.

secolo scorso. Anche i profili della “programmazione” e dell’“innovazione” sopra accennati non sono realmente nuovi e meritevoli di specifica menzione, trattandosi di elementi già impliciti nei requisiti espressamente considerati nell’art. 2082 c.c.⁶⁶.

Non a caso, a partire dagli anni '50 gli economisti hanno spostato il centro di fuoco dei loro studi sull'impresa dagli elementi costitutivi ai profili funzionali, per lo più evitando di (ri)formulare una precisa definizione dell'impresa e dell'imprenditore⁶⁷.

Merita anche ricordare che l'impostazione efficientistica caratterizzante la nota *Theory of the Firm*, per cui l'impresa è struttura capace di ridurre i costi di transazione e, più ampiamente, di riprodurre proficuamente al suo interno i meccanismi del mercato per quanto attiene al coordinamento dei comportamenti dei soggetti che vi collaborano⁶⁸, ha costituito la base per ricostruzioni teoriche non lontane dalla concezione istituzionale dell'impresa⁶⁹.

⁶⁶ Non riscontra significativi mutamenti rispetto alle ricostruzioni più accreditate fra gli economisti degli anni '30-'40 dei tratti identificativi dell'impresa e del ruolo dell'imprenditore nel processo economico (anche sul fronte della legittimazione del “profitto”), C. NAPOLEONI, «*Impresa. Profitto, Statica e dinamica*», in *Dizionario di Economia Politica*, Milano, 1956; ID., *Il pensiero economico del '900*, Torino, 1960, 50 ss. L'osservazione trova conferma nella rassegna delle teorie economiche dell'impresa compiuta da P.L. SCANDIZZO, *Il mercato e l'impresa: le teorie e i fatti*, in *Tratt. Buonocore*, I, 6, Torino, 2002, 7 ss., pur emergendo la difficoltà di rapportare il discorso economico al dato giuridico, se non altro per quanto concerne la fissazione degli elementi caratterizzanti l'impresa.

⁶⁷ Negli anni '70 V. PANUCCIO, *Teoria*, cit., 46 ss., osservava che nel dopoguerra gli economisti si erano prevalentemente soffermati sui meccanismi di funzionamento dell'impresa, generalmente nel quadro dell'analisi di “altri più ampi e diversi problemi della materia”; mentre gli aziendalisti avevano avanzato definizioni piuttosto generiche e comunque impiegate su una nomenclatura – alla stregua della quale l'impresa è sottospecie dell'azienda, rappresentando l'azienda di produzione, in contrapposizione con l'azienda di erogazione – differente da quella corrente fra i giuristi. Analogo rilievo circa la concentrazione degli studi degli economisti sui profili funzionali è stato compiuto tempo dopo da V. BUONOCORE, *L'impresa*, cit., 4, nota 2.

⁶⁸ Cfr. H.R. COASE, *The nature of the firm*, in *Economica*, (november) 1937, 386 ss.; e successivamente almeno O. WILLIAMSON, *The vertical integration of production: market failure considerations*, in *American Economic Review*, 61 (1971), 112 ss.; A. ALCHIAN-H. DEMSETZ, *Production, Information Costs and Economic Organizations*, *ivi*, 62 (1972), 777 ss.; S. CHEUNG, *The Contractual Nature of the Firm*, in *Journ. of Law & Economics*, 26 (1983), 1 ss.; H. DEMSETZ, *The Theory of the Firm Revisited*, in *Journ. of Law, Econ. & Organ.*, 4 (1988), 141 ss.; N.J. FOSS-P.G. KLEIN, *Organizational Governance*, october 2007, in <http://ssrn.com>, 22 ss.; G. GABRIELSSON, *Governance theory: origin and implication for reserching board and governance in entrepreneurial firms*, in G. Gabrielson-M. Huse, *Corporate Governance and Entrepreneurship*, Cheltenham, 2017, 27.

⁶⁹ Il riferimento principale è M. AOKI-B. GUSTAFSSON-O. WILLIAMSON, *The Firm as a Nexus of the Treaties*, London, 1990, per cui l'impresa individua un “nesso di contratti”, e cioè un luogo istituzionale nel quale si intrecciano contratti e diritti inerenti ai diversi interessi presenti in un'impresa, la quale, perciò, ha una vita diversa da quella dei vari soggetti portatori di tali interessi – i cc.dd. *stakeholders* – esprimendo di questi una sintesi.

In ogni modo, i giuristi italiani che si sono cimentati nella comparazione hanno rilevato che la nozione giuridica di imprenditore risultante dagli artt. 2082 e 2086 c.c. appare in linea con il modello di impresa delineato da Coase, e che i menzionati successivi affinamenti di quest'ultimo non hanno comunque posto in discussione il tratto nevralgico di detta nozione, imperniato sulla “connessione fra l'imprenditore e il controllo delle risorse, di cui [questi] può decidere l'uso imperativamente”⁷⁰.

Ancora, a livello lessicale già i *conditores* hanno avuto cura di distinguere fra «imprenditori» e soggetti privi di tale qualità ma esercenti «attività economiche», organizzate o meno. In altre parole, il legislatore contemporaneo può certamente operare scelte diverse sul piano della disciplina – e in effetti lo ha fatto in più occasioni – ma l'armamentario terminologico cui attingere nel campo del diritto rimane quello; né, sia detto con chiarezza, il predicato spostamento dell'asse gravitazionale sull'“attività economica” eliminerebbe l'inviso problema di dover effettuare una puntuale *actio finium regundorum* tra diritto commerciale e diritto dell'economia, con tutta probabilità destinata a rimanere condotta sulla base della contrapposizione apicale fra diritto privato e diritto pubblico.

Insomma, ribadisco, se c'è un pregio dei compilatori del codice civile del 1942, è quello di essere riusciti – a esito di un lungo percorso elaborativo che ha coinvolto economisti e giuristi di varia estrazione – a selezionare un complesso di elementi semantici capace di riassumere la multiformità di un fenomeno economico che da allora non è mutato nella sua sostanza.

Se si coniuga questo rilievo con la constatazione che una revisione della parte generale del Libro V appare realisticamente difficile nel contesto attuale, anche per le ineludibili colorazioni politiche delle scelte da compiersi – non essendo invero neutrale neanche la discesa dall'impresa al gradino dell'attività economica – tanto vale conservare l'attuale archetipo codicistico, unica ancora di riferimento (anche ai fini ricostruttivi della categoria del diritto commerciale) in un quadro ordinamentale che si è già segnalato presentare un elevato e crescente grado di frammentazione⁷¹.

⁷⁰ Così, R. WEIGMANN, *L'impresa*, cit., 12 ss.; conf. E.R. DESANA, *L'impresa*, cit., 30. Secondo M. VENTORUZZO, *Richiamo*, cit., 101 ss., la messa a punto da parte del legislatore del 1942 della nozione giuridica di imprenditore ha tenuto conto delle trasformazioni socio-economiche già concretatesi negli anni '20-'30, e anche a suo avviso la coeva concezione dell'impresa come organismo-istituzione che persegue fini sociali trascendenti quelli individuali dei suoi titolari appare in sintonia con la teoria di Coase sulla base gerarchica dell'organizzazione di impresa quale alternativa efficiente al mercato. Mostra pure di ritenere che nessuna delle varie *theories of the firm* smentisca la rilevanza giuridica e il valore economico dell'organizzazione nell'impresa, salvo doversi discutere dei suoi contenuti minimi, ANT. ROSSI, *Il valore dell'organizzazione nell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 614 ss., 631 ss.

⁷¹ Mi sembra esprimere con efficacia la principale ragione della difficoltà di una riforma condizionalizzata della parte generale del Libro del Lavoro, C. ANGELICI, *In tema di “ricommercializzazione del*

A conforto delle considerazioni che precedono possono anche invocarsi alcuni dati di diritto comparato⁷².

È invero noto che sulla scena internazionale gli orientamenti circa l'assetto normativo da dare alle materie tradizionalmente ricomprese nell'ambito del diritto commerciale non sono uniformi. Unico dato comune, o se non altro prevalente, appare essere la sempre più marcata decodificazione nella direzione di creare testi unici, *aut similia*, per ciascun settore disciplinare storicamente ricompreso nel diritto commerciale⁷³.

Ciononostante, la maggior parte dei legislatori fra quelli che hanno compiuto interventi di significativa portata sistematica o che hanno comunque progettato di incidere sul "regime commerciale comune", non ha potuto esimersi dall'attribuire rilevanza centrale alle categorie dell'impresa e dell'imprenditore, prevedendo per esse segmenti di disciplina generale e speciale⁷⁴.

Generalmente, questo indirizzo si è concretato senza giungere a formulare apposite definizioni. Ciò è ad esempio riscontrabile nel codice dell'impresa adottato in Austria nel 2005, come pure nel *Code de droit économique* messo a punto in Belgio fra il 2013 e il 2018⁷⁵. La stessa considerazione vale per la riforma dell'HGB realizzata nel 1998, con cui però la qualifica di *Kaufmann* è stata

diritto commerciale", in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 11, laddove, dopo avere convenuto che, al fine di demarcare sul piano sistematico la categoria del diritto commerciale, rimane centrale il paradigma dell'impresa – non anche quello del mercato, che ritiene privo di capacità discretiva – si astiene dal prendere posizione sulla sua più conferente conformazione a tali fini (in altri termini, se la nozione codicistica debba essere o meno attualizzata), ricordando che l'impresa può essere a giusto titolo considerata "una forma giuridica di manifestazione del capitalismo". E in effetti, nel cenno volume storico si è visto che proprio questa valutazione concorse non poco alla scelta di non dettarne la definizione nel codice civile.

⁷² Nella nostra dottrina mi pare che le ultime rassegne comparatistiche sulla nozione di impresa e sul suo valore fondativo per il diritto commerciale risalgano a V. PANUCCIO, *Teoria*, cit., 1 ss.; C. STOLFI, *L'atto di preposizione*, cit., 67 ss. La carenza di un aggiornato e rigoroso studio di diritto comparato, segnalata già da M. VENTORUZZO, *Richiamo*, cit., 105 s., dipende in buona misura dalla difficoltà di riscontrare delle puntuali corrispondenze nei vari sistemi giuridici con i termini tecnici (a loro volta spesso polisemici) che potrebbero essere considerati equivalenti all'impresa, all'imprenditore e all'azienda, aggravata dalla varietà delle realtà economiche di riferimento.

⁷³ Reputa ormai possibile elaborare nella materia al più un "codice per principi", affiancato da testi unici settoriali, D. CORAPI, *L'idea di codice nell'insegnamento di Tullio Ascarelli e l'attuale evoluzione delle codificazioni nel diritto commerciale*, in *Contr. e impr.*, 2016, 1298.

⁷⁴ Fra le eccezioni, si segnala il nuovo codice unitario di diritto privato approvato in Argentina nel 2014 (su cui cfr. A. MOSCARIELLO, *Il diritto commerciale e d'impresa in Argentina*, in *NDS*, n. 1/2015, 23 ss.), che G.B. PORTALE, *Dal codice*, cit., 89 s., rileva avere in diverse norme fatto riferimento all'imprenditore, evitando però di formularne una definizione e più radicalmente di dettare una disciplina organica dell'impresa.

⁷⁵ Sulle esperienze austriaca e belga v. le puntuali informazioni di G.B. PORTALE, *Dal codice*, cit., 89 ss.

(ri)fondata non più sul compimento di atti di commercio, bensì sull'esercizio di un'attività di impresa, “in linea con le idee di Karl Wieland del 1921 e con il concetto di imprenditore ai sensi del codice civile italiano del 1942 (art. 2082), introdotto da Lorenzo Mossa in Italia ispirandosi proprio a Karl Wieland”⁷⁶.

Quando diversamente si è inteso procedere con definizioni specifiche, è stato preso a modello proprio il Libro V del codice civile italiano, l'unico in cui si è storicamente compiuta una trasposizione sul piano giuridico delle nozioni economiche di imprenditore e di impresa⁷⁷.

In particolar modo, dall'esame del Libro II, *Do direito do empresa*, del codice civile brasiliano del 2002 emerge chiaramente che i suoi artefici si sono ispirati al codice civile italiano sia nel foggare la definizione di *empresario* nell'art. 966, sia nel limitare fortemente l'estensione del suo statuto all'impresa agricola e alla piccola impresa⁷⁸. Si è sostenuto che le scelte del legislatore brasiliano sarebbero frutto di una risalente riflessione autonoma o al più dell'imitazione del modello italiano in versione “democratizzata” (ossia depurata dalle scorie del regime autoritario e caratterizzata da soluzioni interpretative più avanzate di quelle suggerite dall'“originario assetto sistematico”)⁷⁹; ma ciò non toglie che implicitamente la formula definitoria di cui all'art. 2082 c.c. sia stata riconosciuta come ancora attuale.

Per quanto concerne la nozione di impresa, merita menzionare anche il *Título III, De la empresa*, dell'*Anteproyecto de Código Mercantil* spagnolo messo a punto nel luglio 2013 dalla *Sección de Derecho Mercantil* della *Comisión General de Codificación*, nell'ambito del quale l'art. 131 appare rifarsi proprio a quella concezione dell'impresa come organizzazione produttiva che il legislatore italiano del 1942 voleva propugnare⁸⁰.

⁷⁶ Così, P. KINDLER, *La “commercializzazione” imperfetta nel diritto civile tedesco: cenni sistematici ed interpretativi*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, I, 71.

⁷⁷ In proposito, spicca il riconoscimento di M. BROSETA PONT, *La empresa, la unificación del derecho de obligaciones y el derecho mercantil*, Madrid, 1965, 106, per cui “la recepción de la teoría de la empresa en el derecho y en la doctrina de este país (Italia) merece una especialísima atención”.

⁷⁸ Cfr. A. SCHREIBER, *Introduzione al diritto privato brasiliano*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 884; G.B. PORTALE, *Dal codice*, cit., 84 ss.

⁷⁹ Così, A. CAPRARA, *Impresa pubblica*, cit., 105 ss.

⁸⁰ Art. 131-1 (*Concepto de empresa*): «La empresa es el conjunto de elementos personales, materiales e inmateriales organizados por el empresario para el ejercicio de una actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios para el mercado». Art. 131-2 (*Elementos integrantes de la empresa*): «1. Integran la empresa los bienes y derechos afectos a la actividad empresarial, las relaciones jurídicas y de hecho establecidas por el empresario para el desarrollo de dicha actividad y el fondo de comercio resultante de la organización de los elementos anteriores. 2. Los bienes y derechos afectos a la actividad empresarial deberán figurar en el inventario inicial y en los sucesivos». Per un commento (prevalentemente) critico sull'*Anteproyecto*, v. J.M. GONDRA ROMERO, *La deconstrucción del concepto del derecho mercantil em aras de la unidad de mercado*, in *Revista de derecho mercantil*, n. 290, (ott.-dic.) 2013, 27 ss.